

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1993, N. 6.

«Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (ERSVA)».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (EROSVA), diretto a rendere i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 sono esercitati per un periodo di mesi quattro decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 1993

*Clemente di San Luca*

